PER
SALVATORE CIANCIULLI
CONTRO
MICHELE E ROSARIO VERZELLA

Nella 2.ª Camera della G. C. Civile

A rapporto del peritissimo sig. Cons. ZAMPAGLIONE.





NAPOLI
DALLA TIPOGRAFIA DI GIUSEPPE CARLUCCIO
Vico Carogiolello num. 17.
1852



VOLGEVA l'anno 1825, quando Rosario Verzella ascese al Sacerdozio.

Con tutti i solenni civili, e canonici fu costituito il Sacro Patrimonio, sopra un fondo denominato *Campo de' Melloni*, di spettanza di Francesco Pascale, mercè di donazione irrevocabile tra vivi.

Nel 1831 sorse in mente a Michele Verzella di provvedere da buon massaio alle faccende familiari.

Ben si avvisò che a vivere tranquillo bisognava sceverare, e rimuovere gli attriti dell' interesse, donde volle eseguire una specie di divisione *inter liberos*, ed assegnare eguale porzione di beni ai suoi figliuoli maschi, cioè a *Diego* il quale si era ammogliato, ed a *Rosario* ormai Sacerdote residente in Napoli.

Nessuno fece disputa intorno all'indole dell'assegno, e tanto i contraenti, quanto i terzi ripularono, che era stato a titolo di *proprietà*, col corrispondente trasporto del dominio e del possesso.

Il Capitolo di Montella nel 1839, e nel 1841 Francesco Pascale mutuarono diverse somme a Rosario, e riceverono in ipoteca i fondi assegnati.

Nel settembre 1844 Michele autorizzò il figlio ad alienare la predetta proprietà e più rimarcatamente a favore di Salvator Cianciulli; percui nel dicembre di quell'anno si procedette alla stipola dell' istrumento.

La buona fede, e l'armonia domestica regnava allora in famiglia Verzella, sicchè il compratore tra i primi atti del suo dominio, chiese ed ottenne dal condomino Diego la divisione della *casa*, del *giardino*, e della *cisterna*, la quale venne effettuata, con istromento de' 12 febbraro 1845: e durante il quale anno furono pagati tutti i creditori *delegati*, aventi ipoteca speciale su gli *stabili venduti*, col subingresso nelle loro ragioni.

Fa mestieri inoltre di notare, che Michele Verzella, colpito da letale malattia, nel riconoscere la divisione precedentemente fatta tra suoi figli, rivelò, che l'assegno era stato diffinitivo, in proprietà ed usufrutto, a modo, ed a luogo di *legittima*, cui impose di sottostarvi.

Le cose così procederono per 19 anni, allorchè nel settembre 1850 la provocatrice *servitù* di *condominio* indusse litigio tra Cianciulli e Diego, sul quantitativo dell' acqua da doversi attingere dalla cisterna e circa l'esercizio di tale dritto.

Una tale contestazione pendente nella Corte Suprema ha ingenerato l' attuale vertenza. *Michele Verzella, ab irato* e percondiscendenza paterna verso *Diego*, è disceso sulla palestra giudiziaria, impugnando la *compra* fatta da Cianciulli, sul motivo che l' assegno fu nel 1831 del solo *usufrutto*.

Il venditore Rosario non convenuto dal padre, venne citato in *garantia* dal compratore.

Il tribunale civile di Principato Ulteriore, li 2 dicembre 1851, snaturando i fatti e facendo cattivo governo della legge, dichiarò la nullità della vendita, ordinò il rilascio de' fondi a beneficio di Michele, ed in pari tempo emise la corrispettiva condanna contro Rosario, per l'assunta garantia.

Il sig. Cianciulli si è gravato, con appello *principale*, esclusivamente in faccia all'*attore originario*. Il chiamato in rivalsa ha prodotto appellazione *incidentale*.

Le seguenti quistioni di risulta saranno vagliate e decise dalla 2.ª Camera della G. Corte, con la maturità di senno e l'imparzialità, che la distingue.

CAP. I.

Inammessibilità, e gradatamente carenza dell'azione.

Con l'atto istituitivo del giudizio, Michele Verzella dimandò:

1.° « Dichiararsi *nullo*, e come non mai avvenuto il contratto di compravendita, contenuto nell'istromento de'10 dicembre 1844, e stabilire, che la proprietà de' fondi alienati *spetti esclusivamente*, all'istante, ed ordinarsi la radiazione della presa trascrizione.

2.° » Disporre che la *rendita* de'fondi medesimi sia addetta all'uso, cui fu destinata, col citato *istromento* de' 19 febbraro 1831.

3.° » Condannare esso convenuto a *rilasciare all'istante* la CISTERNA di sopra menzionata, e l'uso della medesima.

4.° » Condannarlo inoltre ai danni, ed interessi » da liquidarsi, mediante specifica ».

Bisogna porre in oblìo ogni retta intelligenza, per non discernere; ne' suddetti termini del libello, l' INAMMESSIBILITA', ed anche la CARENZA dell' azione.

Era debito de' primi giudici di por mente, che mancava essenzialmente la *persona giuridica*, con cui la lite poteva essere istituita, e contestata; ed altresì non concorreva l' opportunità della *causa petendi*, la quale l'avesse autoriznata.

Ed in vero era divietato dalla ragion legale di portare, *saltuatoriamente*, l' attacco allo stipolato *succedaneo* del 1844, senza prima togliere di mezzo, e far rescindere il precedente del 1831.

Nel tempo stesso è chiaro, che, non si poteva promuovere giudizio, contra il compratore Cianciulli, senza prima intentare l' azione *principale* contra il venditore Rosario Verzella.

È canone risaputo di giurisprudenza = *Non resoluto jure dantis, non resolvitur jus accipientis.*

Se rimaneva saldo e fermo il *vinculum Juris*, nascente dal ripetuto stipolato del 1831, tra Rosario ed il padre: se in virtù del contesto dell' azione veniva quel contratto meglio riconosciuto, e consolidato, risulta evidente, che con la sentenza, da cui è appello, si è turbato l'ordine de' giudizii, e si sono manomesse le leggi, le quali regolano i contratti, gli effetti, e le conseguenze che ne derivano.

D'altronde, poste da banda le cose surriferite, *nessuna azione* si competeva direttamente a Michele contra Ciauciulli, *secundum jus constitutum.*

La dimostrazione è per quanto facile, altrettanto convittiva.

1.° Nella gratuita ipotesi, che la casa, il giardino, e la cisterna, *alienati* nel 1844, avessero avuto il carattere *Ecclesiastico*, perchè *canonicamente* destinati a Sacro Patrimonio, una tale *caratteristica* non attribuiva a Michele il dritto di attitare controversia giudiziaria, sulla *vendita;* essendo una facultà *personalissima* a Rosario, il quale n'era stato investito, e si trovava nell' attualità del legittimo possesso;

2.° L'azione istituita non trova migliore suffragio, nel pretesto della *surroga* che si prometteva di fare de'fondi del 1831 all' immobile *Campo* de'*Melloni* del 1825, giacchè l' interesse era *esclusivo* o almeno precipuo di Francesco Pascale, a cui il fondo si disse appartenero. Nella sola circostanza, che questi avesse *molestato* Michele Verzella, poteva nascere il dritto di ricorrere al magistrato; ma quando il signor Pascale aveva esplicitamente affermato, che i fondi del 1831 erano stati dati a Rosario in pieno dominio; quando li ricevette in convenzienale *ipoteca* nel 1841(1) per sicurezza di un mutuo; quando dopo l'alienazione avvenuta nel 1845 a pro di Cianciulli, si ricevette (2) una parte del prezzo delegato, e collocò il compratore nel suo posto ipotecario, con questi e simili atti, ben dimostrò di non essere stata mai sua mente di pretendere che al fondo *Campo* de' *Melloni* del 1825 si fossero surrogati altri *immobili* del 1831; da ciò con-

(1) *Prod. fol. 11 e*
(2) *Prod. fol. 74 a 75.*

segue che non intervenne alcuna plausibile ragione in Michele di *attitare* l' attuale vessatorio ed intempestivo procedimento.

3.° Inoltre Michele Verzella non si era costituito nello stipolato del 1844, percui non poteva esercitare alcun dritto, nascente dallo stesso = *Quaecumque gerimus* (1) *cum ex nostro contractu originem trahunt*, nisi ex nostra persona *initium sumant*, *inanem actum nostrum efficiunt.*

4° All' opposto il sig. Cianciulli non era intervenuto, nell' istromento del 1831, e non vi aveva assunto veruna obbligazione; perciò non vi era legge la quale avesse attribuito la potestà in Michele d' esercitare l'*actio costitutitia* direttamente verso Cianciulli, ma solo *adversus* (2) *costituentem ad id*, *ut praestetur*, *quod costitutum*, *aut promissum est.*

Ne' due contratti del 1831 e 1844 il solo Rosario, aveva fatto parte, donde bisognava, che l'azione fosse stata rivolta, PERSONALMENTE contro di lui, per le cose che aveva permesso di dare, o di fare = *In personam actio est* (3), *qua cum eo agimus*, *qui obligatus est nobis, ad faciendum aliquid vel dandum, et semper adversus eumdem locum habet.*

6.° Ove fosse piaciuto di supporre la *condizione risolutiva*, immaginata dal tribunale, era similmente *personale.*

---

(1) *Leg. 11 ff. de obligat et act.*

(2) *Cavallari = Instit. Jur. Roman. Lib. IV. tit. 6 § 20.*

(3) *Leg. 25 ff. de obbligat et actionibus.*

Con l' atto de'26 volgente novembre l'attore non disconviene di tali teoriche, ma solo dice, che Rosario attualmente si trova in causa.

La presenza di costui nel giudizio, come chiamato in *rilievo*, dal sig. Cianciulli, è diversa cosa dall' *azione* che principalmente doveva essere promossa e sostenuta contro di lui.

Lo giudizio di *garentia* ha così poca correlazione ed intimità (1) col giudizio primordiale che sovente l' uno procede diviso, e distaccato dall' altro.

Ma come no? se differenti sono i caratteri dei litiganti, la condizione delle dimande, e lo scopo del contendere??

Laonde l' azione di Michele Verzella non ottiene il plauso della legge, avuto riguardo alla forma del libello, alle cose dimandate, alla persona del *reo convenuto*.

CAP. II.

Nel merito l' azione non trova sussidio nell' istromento del 1831, comunque voglia, e possa diffinirsi.

Ecco il brano dello stipolato correlativo alla causa.

« Michele Verzella, col presente atto, di *sua*
« *libera volontà*, costituisco al di lui figlio D. Rosa-
« rio, a titolo di Cappellania, una rendita di duc.
« 50, consistenti ne' seguenti stabili cioè. La META'
« di una CASA, e GIARDINO, sita in Montella Strada
« S. Simone, propriamente quella comprata da D.

---

(1) *Art. 137 e 278 LL. di Proc. Civ.*

« Beatrice Terribile = Un SEMINATORIO con noci, sito in « detto Comune contrada Prato, di circa un tomolo e « mezzo, in confine de' beni di D. Donato Bruni, di « D. Giuseppe Colucci ed altri = Un CASTAGNETO sito « pure in Montella, nella strada Montecampana in con- « fine di Agostino di Stefano e D. Luigi Mancini ed altri.

« IN MODO, che DA OGGI in avanti I FONDI SUD- « DETTI DEBBONO CONSIDERARSI, COME APPARTENENTI AL « COSTITUITO D. ROSARIO VERZELLA DI LORO ASSOLUTO « PADRONE, e come costituiti in luogo di quello DO- « NATO da D. FRANCESCO PASCALE; POTENDO ESSO D. « ROSARIO INTESTARSELI IN SUO NOME, ANCHE NEL CATA- « STO PROVVISORIO. »

Dalle riportate parole si rende nitido, ed evidente il concetto, che Michele Verzella assegnava a suo figlio Rosario la metà *della casa con giardino* oltre i due *fondi rustici*, e le loro accessioni, che davano la rendita di circa ducati 50, de' quali immobili venne l'assegnatario dichiarato PADRONE ASSOLUTO da poterseli anche *intestare* in fondiaria.

Nè valga l' osservazione in contrario, che nell'istromento si riscontra la frase *rendita di ducati 50*, donde dedurre che Rosario non altrimenti si possa ritenere, che come un *semplice usufruttuario*.

A ben ponderare la cosa rilevasi chiaramente che la dizione = ASSEGNO UNA RENDITA DI DUC. 50 CONSISTENTE NE' SEGUENTI STABILI = corrisponde l' altra = ASSEGNO I SEGUENTI STABILI CHE DANNO LA RENDITA DI DUC. 50 = In altri termini la destinazione del padre di famiglia risguardò l' *usufrutto-proprietà* e non già l'*usufrutto-rendita*, o sia fu *usufrutto* CAUSALE e non già u-

sufrutto FORMALE, come sul fondamento della legge (1) gl' interpetri hanno insegnato— *Duo enim inquies, sun genera usufructus* (2). *Est quidem separatus* A PROPRIE-TATE . . . . . . FORMALEM Glossa et doctores vocant. *Est et alius* CONJUNCTUS CUM PROPRIETATE, *qui quia competit ex causa proprietatis*, CAUSALIS *vulgo appellatur*.

Nel fatti-specie, se mai la sentenza de' primi giudici si adottasse, la logica giuridica ne farebbe altissimo richiamo; poichè è una enormità, che si voglia attribuire l'intenzione ne'contraenti del 1831, d'aver trattato del nudo *usufrutto*, sempre quando tale intelligenza contraddica alla *virtualità* della disposizione, e essenzialmente e ne scaturi, e ne manometta *vim et potestatem* della stessa.

Ne' libri della giurisprudenza è notato = *Plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur* (3) = *In contractibus rei veritas potius quam scriptura perspici debet* (4) = *In emptis et venditis potius id quod actum ert, quam id quod dictum sit, sequendum est* (5).

Senza dubbio, si è riportato, ed ora fa mestieri ripetere, di leggersi nell' istromento del 1831, che Michele Verzella costituiva al di lui figlio Rosario = Una rendita di (6) duc. 50 consistente ne' seguenti

---

(1) *Leg. 2 ff. de usufructu earum rerum quae usu consumuntur. Leg. 16 ff. de auro et argento legato.*

(2) *Vinnius Inst. lib. 2° tit. 4 de usufructu pag. 220.*

(3) *Cod. in tit. Plus valere quod agitur etc.*

(4) *Leg. 1 Cod. de eodem.*

(5) *Leg. 6 ff. de contr. empt. et vend.*

(6) *Prod. fol. 7 a tergo= Pag. 9 a 10 della presente.*

« stabili..... cioè la metà della casa e giardino... in
« MODOCHÈ DA OGGI IN AVANTI I FONDI SUDDETTI DEB-
« BONO CONSIDERARSI, COME APPARTENENTI AL COSTITUTO
« D. ROSARIO VERZELLA DI LORO ASSOLUTO PADRONE....
« potendo esso D. Rosario intestarseli, in suo nome
« anche nel catasto provvisorio. »

Nasce dal testuale tenore dell'atto, d'essere stata attribuita a *Rosario* l'APPARTENENZA de' fondi, e n'era stato ritenuto ASSOLUTO PADRONE.

Or negli usi sociali essere *padrone assoluto* di una cosa, indica, ne' sensi di legge, di avere ed esercitare il plenario dominio = *plenam* (1) *in rem habere potestatem.* Donde è un fuorviare da ogni assennata interpetrazione il pretendere, che mentre *usufructus est jus alienis rebus utendi fruendi*, si possa applicare le le stesse teoriche a Rosario, allorchè venne investito della pienezza della POTESTA' DOMINICALE d'usare, ed abusare de' beni assegnati, come *padrone assoluto*, con farsene l'intestazione ne' registri Catastali.

Nè si opini, che questi casi sieno nuovi.

POMPONIO, nella legge 19 ff. *de usufructu* ci partecipa, che quante volte le disposizioni vanno concepite in maniera, che sieno accordate all'*usufruttuario* i poteri, e gli attributi del *proprietario*, si debba intendere, nell'improprio linguaggio di USUFRUTTO la la pienezza della PROPRIETA'.

Dionisio Gotofredo (2) comentando la detta legge

---

(1) *Institut.* = *de usufructu* § *4.*
(2) *Gotofred. sulla leg. 19 ff. de usufructu nota. 5.*

osserva come principio insegnato da molti (1). *Hinc colligunt* USUFRUCTUS *verbo interdum* PROPRIETATEM PLENAM *contineri. Unde hoc colligunt? Quid* QUALITAS ET FACULTAS FRUCTUARIO HIC CONCEDITUR PROPRIETARIIS SOLIS COMPETIT. *Testator enim mendet fructuario, ut ne altius tollat aedes fructuarias, invito haerede testatoris: atqui potestas altius tollendi, nisi* PROPRIETARIO *competit.*

Oltre l' esposte *osservazioni* riescono le seguenti della maggiore necessità, ed importanza sul proposito.

1° Nella formolazione degli atti umani debba valere, come testè si è rimarcato, *quid actum*, e non già il fallace, ed incsatto suono di un periodo, mal concepito nel pensiero, e peggio assai redatto nella forma dall' imperizia, dall' ignoranza, dall' artifizio, dalla fraudolente velleità; in simili rincontri la vera virtù dell' arte ermeneutica è quella di somministrare alle *parole* quel senso, e quel significato, che sono proprii = *Quia non sermoni res est subjecta, sed rei est sermo subjectus.*

2.° Ove potesse adottarsi remotamente l' ipotesi contraria, d' essere stato l' *assegno* in *usufrutto*, e non in *proprietà*, risultarebbe rilevantissimo l' assurdo, che Rosario *possessore* di un vasto fondo, fin dal 1825, con donazione irrevocabile tra vivi, l' avesse voluto permutare, col NUDO USUFRUTTO di due magrissimi fondi, in deserta contrada, e di una metà di casa, non produttiva, e soggetta alla servitù del condominio.

(1) *Mantica libr. IX de Conjecturis n. 5.*
Sarmient = Lect. Select. lib. 3 Cap. 2, n. 41.
Tiraq. de bonis Maternis= ad leg. 1.° n. 35 e 41 a 43.

3.° Anzi il concetto del *trasferimento completo* della *proprietà* in Rosario si appalesa maggiormente dal patto terzo dello stesso stipolato del 1831, con cui Michele Verzella, per sicurezza del trasmesso dominio si obbligò di *evizione*, e diede un'ipoteca speciale a suo figlio.

La dimostrazione più chiara di questo assunto si rende evidentissima, ove si faccia senno, che la dazione de' fondi del padre di famiglia si versò per *collocamento* di suo figlio, nella proporzione di quanto la legge accordava a costui, per la *riserva legale*. Questo fatto permanente si trova fuori congettura, allorchè si rifletta che una simile QUANTITA' e QUALITA' di beni venne destinata a favore dell'altro figliuolo *Diego Verzella*, come ridonda da diversi atti tra vivi (1) e molto più dall' espressa dichiarazione di Michele, allorchè scrisse il suo testamento.

Dunque fu una perfetta divisione *inter liberos*, a cui le leggi antiche (2) accordavano immenso favore, conservato nella loro interezza da codici vigenti, come eruditamente fece ricordo il Consigliere Sarno (3), nel Consiglio di Cancelleria, allorchè fu riveduto l'art. 1032 LL. CC.

4.° Or guardato l'istromento del 1831 sotto l'aspetto di assegno di *anticipata successione*, o come *divisione inter liberos*, non poteva non godere la prerogativa principalissima dell' *irrevocabilità*, e quella del

---

(1) *Prod. fol. 2 a tergo fol. 10 a ter. fol. 58 a 59.*
(2) *Leg. 21 Cod. familiae erciscundae.*
(3) *Traduz. del Durandon Vol. IX pag 637.*

trasporto intero (1) del dominio dalla testa del padre a quella del figlio.

CAP. III.

Nello stipolato del 1831 non si rinviene veruna condizione, e molto meno una condizione risolutiva.

In questa vertenza giudiziaria è stata fatalissima la CONDIZIONE che supposero i primi giudici nel contratto del 1831, sicchè è grave dovere della difesa di farne una completa disquisizione, con ricordare le seguenti magistrali avvertenze di tre insigni giureconsulti — Papiniano — Cujacio — Toullier.

PAPINIANO = *Non debet alteri per alterum iniqua conditio inferri.*

CUJACIO = *Lege opus est quae introducat et probet tacitam conditionem, vel re ipsa, vel evidentissima voluntate contrahentium, quae eam inducat.*

ALIOQUIN, SI INTERPETRATIONIBUS NOSTRIS PASSIM LICET EAM INDUCERE, multa hominum negotia, multaque jura subverterentur.

TOULLIER. = *L' imperfezione* della lingua, ed in « specialità la *cattiva redazione* degli atti rendono « spesso difficile il distinguere, se tal *clausola* conten- « ga una *condizione*, o *un modo*, la causa *finale* e « *determinante*, ovvero solo la *causa impulsiva* del *con-* « *tratto*, o delle disposizioni, o infine una semplice « *dimostrazione* della cosa, che si è l' oggetto ».

---

(1) *Duranton ivi pag. 446 n.° 626.*

La *surroga* accennata nell'istromento del 1831, intorno ai fondi conferiti a Rosario, in vece di quello donato nel 1825, fu una causa strettamente *impulsiva*, ed *occasionale*, e non mai causa *finale*, e *determinativa* dell' assegno.

Nel contratto non si riscontra alcuna *frasologia condizionale*, nè l' attribuzione de' fondi venne formolata con qualsiasi accento o locuzione, che inducesse *clausola* di simile indole, sia *sospensisa*, sia pur *risolutiva*. In fatti l'assegno fu eseguito, senza il patto che l' *esecuzione* non avrebbe *avuto luogo*, o sarebbe rimasta *sospesa*, quante volte la *surroga* non si fosse effettuata ; ma soltanto si enunciò « che da oggi in « avanti I FONDI SUDDETTI debbono considerarsi come « APPARTENENTI al costituito D. ROSARIO VERZELLA di loro « ASSOLUTO PADRONE, e COME *costituiti in luogo* « *di quello donato da Francesco Pascale*, potendo esso « D. Rosario INTESTARSELI IN SUO NOME ANCHE NEL CA- « TASTO PROVVISORIO ».

Laonde basta avere l' intelletto sano per ravvisare, che l' assegno de'fondi nel 1831, essendosi effettuato *come costituiti in* luogo di quello donato dal sig. Pascale : somiglievole dettato non contenne *condizione*, mentre in Italia il COME non racchiude *dizione condizionale*, al pari del SE o del PURCHÈ, ma esprime una tale *insinuazione*, precisa un tale *consiglio*, appalesa un tale *avvertimento*, *onde* Rosario, avesse dato opera alla predetta *surrogazione* : in altri termini l'assegno de'fondi non fu operato = SE o PURCHÈ la *surroga fosse avvenuta* = ma unicamente AFFINCHÈ la *surroga medesima avesse sortito i suoi effetti*.

Questa distinzione è assai rimarcata ne' libri delle leggi.

L'autorevole Scevola (1) ne fa fede, con indicibile chiarezza = *Nec enim parem dicemus eum cui ita datum* = Si *monumentum fecerit*, *et eum cui datum est* = *Ut monumentum faciat*.

Così disposto un legato a beneficio di una persona acciocchè innalzasse una pubblica testimonianza d'affetto, e di onore, e imbandisse una mensa, facesse una cosa qualunque; la disposizione consimile costituisce la *causa impulsiva* — la *dimostrazione* dell'atto, insomma il modo e non mica condizione = *Quod si cui in hoc (2) legatum sit*, *aut ex eo aliquid faceret*, *veluti monumentum testatori*, *vel opus*, *aut epolum municibus faceret*, *vel ex eo aut partem alii restitueret*, sub modo *legatum videtur*.

Sotto l'impero del modo, e non già della condizione si trova scritta la disposizione = *Titio centum (3) relicta sunt*, ut *Maeviam uxorem*, *quae vidua est*, *ducat* = Ut *a monumento (4) meo recedat* = Uti alternis *annis (5) certamina celebrarentur* = Ut *monumento meo (6) alternis mensibus lucernam accendant*.

L'*atto* è sempre *modale*, quindi indica la *causa dimostrativa* per la quale fu fatta; e perciò in questo

(1) *Leg*. *80 ff. de conditionibus et demost.*
(2) *Leg*. *17 § 4 ff. de eodem.*
(3) *Leg*. *71 § 1 ff. de eodem.*
(4) *Leg*. *71 § 2 de eodem.*
(5) *Leg*. *21 § 3 ff. de legat., et fideicom.*
(6) *Leg*. *44 ff. de manumissis testamento.*

caso , l'errore d' *indicazione* , o di *causa* non inficia , e non invalida l' atto , siccome ne attesta Cajo = *Titio fundum do (1)* QUIA *negotia mea curavit* , item = *Fundum Titius filius meus praecepito* , QUIA *frater ejus ex arca tot aureos sumpsit* = *licet enim frater ejus pecuniam ex arca non sumpsit* , *utile legatum est.*

All'opposto, giusta la sentenza del predetto giureconsulto, non avviene lo stesso , ove la disposizione fosse stata *condizionale*, mentre mancando la *causa finale* , ossia la CONDIZIONE *sine qua non*, allora l'atto, il legato , la contrattazione si reputano come non avvenuti. *At si* CONDITIONALITER *(2) concepta sit causa, veluti hoc modo* = *Titio* SI *negotia mea curavit* , *fundum do : Titius filius meus* , SI *frater ejus centum ex arca sumpsit* , *fundum praecipito : ita utile erit legatum si et ille negotia curavit*, *et ejus frater centum ex arca sumpsit.*

Michele Verzella diede i fondi a Rosario , *come surrogati* all' immobile destinato a *Sacro Patrimonio* fin dal 1825 ; nello stesso modo se avesse disposto *centum ita ut fundum emat* = ovvero gli avesse donato una raccolta di giureconsulti, AFFINCHÈ avesse studiato la giurisprudenza ; in entrambi i casi, la disposizione non sarebbe stata *condizionale* , e perciò il *dono* correlativo si sarebbe conseguito, sia che il fondo non fosse stato comparato , sia che Rosario non si fosse applicato allo studio delle leggi.

Questo ragionamento tanto più doveva convincere

---

(1) Leg. 17 § 2 ff. de eodem.
(2) Leg. 17 § 3 ff. de eodem.

il tribunale, in quantochè ritenava l'assegno di Michele come *donazione* in faccia al figliuolo.

Ulpiano (1) parlando degli atti a *titolo gratuito*, con cui va specificato, che col *danaro* o con l'*oggetto donato* si faccia questa, o quella cosa, scrive = *Generaliter hoc donationibus definiendum est, multum interesse, causa donandi fuit an conditio: si causa fuit, cessare repetitionem; si conditio, repetitioni locum fore.*

Se Michele *donò* a Rosario i fondi in disputa, perchè li avesse permutati con il fondo del 1825. La *permuta* fu *causa*, e non *condizione*.

In somma occorre di ben precisare il concetto dell' atto, ed il vero scopo de' contraenti, mentre sovente la frase non contiene, che un *consiglio*, un avvertimento secondochè Ulpiano (2) fa rimarcare.—*Admonitionem (3) magis quamdam, quo celerius reddatur, et quasi sine mora, quam conditionem habuit stipulatio.*

Laonde s' ingannarono a partito i primi giudici, quando avvisarono nello stipulato del 1831 l' esistenza di una *condizione*, ed il loro inganno trasmodò in eccedenza, quando la qualificarono per CONDIZIONE RISOLUTIVA.

---

(1) *Leg. 3 ff. de donationibus.*
(2) *Leg. 71 ff. de condition, et demonstrat.*
(3) *Leg. 48 ff. de verb. obligat.*

CAP. IV.

Nell' ipotesi di una condizione, di questa non bisogna tenersi conto, sia = per difetto della MORA, *sia = per* COLPOSITÀ *di Michele Verzella.*

§. 1.°

Per difetto della mora.

Dall' istrumento stesso del 1831 assai si fa aperto, che Michele Verzella non volle alcuna *clausola risolutiva*, anzi virtualmente la escluse; giacchè col patto 4.° essendosi prevista la mancanza della *surroga* de' *fondi assegnati*, e lo *disvincolo* dell' immobile del 1825, non solo non parlò affatto di *risoluzione* in faccia a Rosario, nè pretese da costui alcuna sicurtà, ma tolse a suo carico ogni effetto dell' *inesecuzione* del *contratto*, verso Francesco Pascale, obbligandosi con opportuna ipoteca.

Gradatamente ovo per ipotesi, la *surrogazione* dei *fondi* era una causa *determinante*, un *obbligo principale*, posto sugli omeri di *Rosario*, in tale *circostanza*, questi doveva essere costituito in *mora*.

Questo obbligo si rendeva tanto più indispensabile, in quantochè non era stato *diffinito* il tempo dell' adempimento = *Quando obbligatio (1) continet promissionem de solvendo*, NON PÆFINITO TEMPORE, *sed*

(1) De Rosa-Praxis Civilis vol. 1. pag. 204. n.81. Leg. 3 ff. de statu libero.

est ad simplicem creditoris requisitionem, *isto enim casu concessa videtur* DILATIO *usque ad interpellationem*, *quae non sequuta*, NULLA COSTITUITUR IN MORA.

Veruna *interpellazione* finora si è eseguita nel giro di 21 anni, nè d' altronde si pattuì che la legge, o il patto *interpellabant pro homine*; quindi per lui non mai *cessit*, *et venit dies* dell' ipotetica obbligazione = *Requiritur* (1) *ergo*, *ut requisitus dicatur*, *necesse est quod a creditore interpellatur*, *ut costituatur in mora*.

Or quale interpellanza vi poteva mai essere, e nell' interesse di chi?

Non di *Michele*, che si era dismesso irrevocabilmente della proprietà de' fondi assegnati, ed aveva praticato moltiplici atti in tali sensi, come vedremo più innanzi.

Non di *Francesco Pascale*, poichè questi ritenne così esplicitamente, essere i fondi controvertiti di *libera disposizione* di *Rosario*, che nel 1841 se li prese *in ipoteca*; che anzi nel 1845 si ricevette dal sig. Cianciulli una parte del prezzo.

Le quali cose non si sarebbe verificate, ove bisognava *sostituire* i fondi del 1831 al fondo del 1825 e designatamente a titolo di *sacro patrimonio*.

---

(1) *De Rosa ibidem num. 82.*

§. 2.°

Per colposità di Michele Verzella.

Supponiamo, di grazia, che nel contratto del 1831 vi fosse intervenuta una condizione *espressa*, *formale*, *positiva*, il magistrato della prima istanza non poteva invocarla, a sussidio dell'azione istituita, mentre la mancanza dell' evento era imputabile soltanto all'*attore* Michele il quale non aveva procurato la *surroga* = non aveva interpellato, e costituito in *mora* il figlio, per l' adempimonto = anzi per 21 anni scientemente ne aveva tollerato tutti gli atti contrarii all'esecuzione = aveva acconsentito all'*alienazione* de' fondi in disputa.

Nel concorso esplicito di tali cose Paolo ben diceva = *Tum demum* (1) *pro impleta habetur conditio*, *cum per eum stat*, *qui si impleta esset debiturus erat.*

Così rimasto il legato condizionalmente = *Si Capitolium ascendere Jussum* = quante volte l'erede *ascendere vel ire prohibeat*, la condizione (2) si riputava per adempiuta.

Così promessa la libertà ad Aretusa, con la clausola = *Si tres servos peperit* = la condizione si teneva (3) per avvenuta, ove l'erede = *Ei medicamentum dedisset ne conciperet.... aut abortum faceret.*

In somma, nelle clausole condizionali *vere* o *supposte* vale il principio di eterna ragione, che ogni

---

(1) *Leg. 81 ff. de condictionibus.*
(2) *Leg. 3 § 3 e leg. 20 ff. de eodem.*
(3) *Leg. 3 § 16 ff. de eodem.*

condizione debba aversi per verificata, allorchè colui, nell' interesse del quale l'avvenimento doveva succedere, *sia stato in colpa* del ritardo, o della mancanza ovvero egli vi fosse concorso, e si fosse cooperato all'oggetto.

Questo principio è divenuto un assioma giuridico (1) tanto negli atti in generale, quanto nelle vendite (2) nelle locazioni (3) ne' mutui (4), e negli altri contratti (5).

All' opposto non risulta da qualunque prova che Rosario Verzella si fosse negato di eseguire le cose pattuite nell'istromento del 1831, e si fosse schermito di acconsentire alla *permuta* de' *fondi*, ovvero ne abbia distornato l' *attuazione* : percui l' *immaginaria condizione* non può non estimarsi *espletata*, allorchè l'adempimento si rinvenga mancato, per qualunque cagione a lui straniera = *Plerumque haec conditio = si uxorem duxerit = si dederit = si fecerit , ita accipi oportet quod per eum non stet , quominus ducat , det , aut faciat.*

Dunque l' assegno de' fondi effettuato da Michele Verzella, nel 1831, non racchiuse mai *condizione* alcuna, e molto meno una *condizione risolutiva*; ed anche quando vi fosse esistita, la medesima non venne posta a peso di Rosario, ma esclusivamente di suo padre : in ogni modo si doveva valutare, come adem-

---

(1) *Leg: 81 ff. de Condict. et demost.*
(2) *Leg. 50 ff. de conthr. emptione.*
(3) *Leg. 20, Leg. 58 ff. Locati.*
(4) *Leg. 32 § 1 ff. de usuris.*
(5) *Leg. 23 ff. de condit. institut.*
Leg. 30 Leg. 85 ff. de verb. obligat.

piuta. In tutti gli eventi dessa non *somministraiva* alcuna materia di giudizio, e molto meno autorizzava l'azione istituita, da farla trionfare negli effetti.

Concludiamo che la sentenza, da cui è appello, merita la necessaria rivoca.

CAP. V.

L'azione doveva essere rigettata, in forza della scritta di Michele Verzella de' 25 settembre 1844.

A parte le cose fin quì osservate, e si supponga, che fosse stato *discettabile*, e *dubbioso* il dritto spettante a Rosario, a tenore dello stipolato del 1831, e circa l'indole, ed il carattere di quel contratto, è pregio di riportare la dichiarazione esplicita de' 25 settembre 1844, scritta interamente da Michele Verzella, datata, e sottoscritta dallo stesso.

A tenerne esatto giudizio fa d'uopo di serbare la redazione grafica, come la formolò l'idiotismo del suo autore.

« Dichiaro io qui sottoscritto per quando io donai « a mio figlio D. Rosario Verzella per QUALUNQUE TI- « TOLO, o patrimonio, o Cappellania o QUELLO CHE LA « LEGGE GLI DA', a tutto io Michele Verzella gere- « nunzio, e CHE LUI LO FECI PADRONE PER LO STRO- « MENTO DEL NOTAR D. LUIGI COTILLO CHE POSSA VEN- « DERE, ALIENARE, E FARE TUTTO QUELLO, CHE LUI LI « PIACE. — E io MICHELE VERZELLA NON HO PIU' CHE « PRETENDERE SU QUELLA ROBBA, CHE IO DIEDI ALLO STESSO « D. ROSARIO »

Montella li 25 settembre 1844.

Michele Verzella rinunzio come sopra.

« Però rinunzio solo a Salvatore Cianciulli,
« fosse per aldri mi riserberei le mie ragioni ed azioni».
« *Verzella* »

Questa scritta, di cui il tribunale non ha saputo valutarne l' importanza, ed ha sdegnato diffinirne il giuridico carattere, racchiude in se *diverse categorie di atti*, quali tutti ribadiscono l'ingresso delle azione, ne manifestano apoditticamente l'esorbitanza, ne proclamano l' assurdità.

Non è ardua l'impresa di una completa giustificazione.

1.° La scritta de'25 settembre non può non essere = un atto di ricognizione del precedente titolo di proprieta'. Dal di lei contesto potentemente riluce, che Michele *riconobbe* l' istromento per Notar Cotillo, ch' è appunto quello del 1831, specificando espressamente, che fin dalla confezione dell'enunciato contratto, aveva trasmesso la pienezza del dominio, su la testa di Rosario, con renderlo padrone degl' immobili assegnati, ripetendogli la potestà illimitata = di venderli, alienarli, e fare tutto quello, che a lui fosse piaciuto. =

Senza dubbio, in conformità della teorica di tutti i tempi (1) = la proprietà non è altro che = il *jus utendi vel abutendi* = ossia » il dritto di godere e disporre nella maniera piu' assoluta. =

(1) *Leg. 21 Cod. Mandati*
Leg. 1 ff. de acqa, et aqae pluvia arcenda.
Art. 469 LL. CC.

Dunque se questo dritto *utendi et abutendi* fu concesso, e trasfuso in Rosario, circa gli stabili, compresi nello stipolato per Notar Cotillo, allóra è forza dedurre, che questi, con plenaria facultà ne fece l'alienazione al sig. Cianciulli, con l'istromento de' 10 dicembre 1844.

II.° La SCRITTA de'25 settembre fu = un ATTO DI CONFERMA, o tutto al più = un' ATTO NOVELLO DI TRASMESSIONE DI PROPRIETA'.

Da vantaggio, a rendere più luminosa la suddetta verità, supponghiamo, che in forza del contratto del 1831 Rosario non abbia potuto ALIENARE.

Questo divieto, ove fosse esistito, non poteva non essere *personale*, che al SOLO MICHELE, il quale avrebbe avuto la potenza, di rivalersi de' *suoi dritti*, e far *richiamo* della proprietà; ma quando egli, dopo di aver rispettato, per 14 anni il contratto del 1831, dopo averlo eseguito costantemente, per tale periodo di tempo, ad onta della *mancata surrogazione*, che anzi ne RIFERMAVA nel 1844 la legittimità del possesso, nè proclamava l'irrevocabilità della spettanza, riteneva diffinitivo il dominio, nella persona del figliuolo, e gli attribuiva la pienissima potestà di fare quell'*uso* de'fondi medesimi, che si addicevono a *padrone legittimo*, bisogna essere scettico per sistema, onde si deneghi, che il padre di famiglia non avesse ceduto l'*intero dominio*, e non mai il *semplice usufrutto*; che l'assegno non fosse stato assoluto, e senza vincolo; che finalmente, con la ratifica, non ne avesse santificato l'irretrattabilità dell'assegno, e della cessione.

È risaputo, che se l'erede esegue una DONAZIONE

NULLA, (1) se adempia ad un legato, scritto in un testamento *inefficace*, si perclude ogni via a disputare della loro validità.

Lo stesso va detto pel successibile, il quale acconsente all' *alienazione*, o agli altri atti, menzionati, nell' art. 834 LL. CC.

Così l' obbligazione NULLA (2), per essere contratta dal minore, diventa *valida* e perfetta, con la ratifica, o con l'esecuzione, nella maggiore età.

In fine, colui, che aveva l'azione di far rescindere l'atto, o per difetto di poteri, o per ultranza di commessione si rende *inammessibile* di più impugnarli, ove l'abbia riconosciuto, o ratificato (3), poichè *ratihabitio mandato aequiparatur*.

III.° La *scritta* de'25 settembre fu un ATTO DICHIARATIVO del contratto del 1831. = Gradatamente si ammetta pure, che l' istromento per Notar Cotillo avesse ingenerato qualche dubbiezza; la stessa restò dileguata, anzi chiarita, con la ripetata *dichiarazione* del 1844, allorchè il padre di famiglia dispose che *quanto aveva dato al figliuol* nel 1831, sia a Sacro Patrimonio — sia a Cappellania — *sia per quello, che la legge gli accordava* — era di esclusiva appartenenza di costui.

IV.° La SCRITTA de' 25 settembre fu = un MAN-

---

(1) *Merlin Repert. par. Nullità § 3 n.° 1 203.*

(2) *Art. 1265 LL. CC. Leg. 1ª e 2ª Cod. si major factus ratum habuerit.*

(3) *Art. 1870 LL. CC. Leg. 10, 11, 12, 27, 56 ff. mandati.*

DATO, UN'AUTORIZZAZIONE solenne di *alienare*, una *rinunsia* di ogni dritto =

Tutti questi *estremi* sorgono enissamente dal detto, che segue. = « Io Michele Verzella.... LO FECI PA« TRONE per lo stromento di Notar Luigi Cotillo, *che « possa vendere, alienare e fare tutto quello, che li « piace* ».

Come potersi più elevare dubbii, sul contratto antecedente, se la chiaroveggenza della volontà delle parti restò acclarata dalle dichiarazione posteriore?

È massima legale, che i *detti* ed i *fatti susseguenti* (1) dichiarono e manifestono gli anteriori; come questi sono interpetri di quelli.

Laonde l'attore aveva ritenuto la *padronanza* in Rosario de' beni controvertiti, l'aveva autorizzato alla vendita, aveva rinunziato a qualsiasi pretenzione: conseguentemente con tale condotta aveva rimosso tutti gli ostacoli per la sua parto, o si era fuorcluso ogni mezzo, a promuovere controversia, su gli atti traslativi di proprietà, a qualunque titolo si fossero effettuati da suo figlio.

PAOLO *ad Sabinum* (2) ricorda, che per dritto Romano era proibito al figliuolo di famiglia di fare atti di *alienazione*, a titolo gratuito *in praejudicium patris*; ma questa proibizione essendo personale al padre, cessava, quantevolte questi, con qualunque atto = *nominatim adjiceret se ei concedere, ut donare quoque possit.*

---

(1) *Leg. Pactume jus ff. de hered istit.*
Leg. quamvis Cod. de fideicom.
(2) *Leg.* 7 § 2 *ff. de donationibus.*

La ragione di così decidere, secondo POMPONIO (1) si riscontra induitivamente nella volontà, nel mandato, nell'adesione di quel medesimo genitore, nell'interesse di cui doveva militare il divieto, e col consenso del quale la trasmissione della cosa era praticata = *Quod filius familias patris jussu, aut volontate donavit, perinde est, ac si pater ipse donaverit; aut si mea volontate rem meam, tu, nomine tuo, Titio dones.*

Nel caso in contesa si verifica una circostanza più grave ed imperiosa, intorno alla legittimità dell'alienazioni operate da Rosario = sull'acquisto fatto del signor Cianciulli = sull'irretrattabilità del consenso prestato da Michele; giacchè nella *facultà* generale di *vendere*, *alienare*, *e fare quell'uso che fosse piaciuto* Michele aggiunse *l'autorizzazione speciale*, anzi il comando esplicito di eseguirsi la *vendita* de' ripetuti fondi, *nominativamente* al sig. Cianciulli.

È questa la forza delle parole « *Io Michele Ver-*
« *zella non ho più che pretendere su quella robba. Però*
« *rinunzio solo a* SALVATORE CIANCIULLI, *fosse per al-*
« *tri mi riserberei le mie ragioni* ».

Con la più profonda convizione ci sia permesso di conchiudere:

Che la summenzionata scritta de' 25 settembre 1844, costituisca *ricognizione*, *ratifica*, *e conferma* dell'istrumento per Notar Cotillo;

Che inoltre dessa si elevi potentemente ad *atto novello* di *traslazione* di *dominio*, a *spiega* del contratto anteriore, a *mandato*, a *commissione* di vendere, a

---

(1) *Leg. 9 § 2 ff. de eodem.*

rinunzia ad ogni dritto; in somma, a *mezzo* solenne, esplicito, inquistionabile, il quale colloca, trasmette, autorizza, riconosce, e ripete il *dominio pieno*, e la *completa proprietà*, sul capo di Rosario, lo proclama *padrone incommutabile*: e perciò induco in Michele l'assoluta perdita di ogni dritto e ragione, su'beni assegnati, e ne provoca con evidenza l'*inattendibilità*, e subordinatamente il *rigetto* dell'azione promossa; per l'idee di sopra enunciate, e sull'autorità dell'Imperadore (1) Alessandro, il qualo in parità di circostanze rescrisse . . . PROPRIETATEM EJUS AMISISTI ; ADVERSUS AMPTOREM, QUIDEM NULLAM TENEAS ACTIONEM.

CAP. VI.

L'atto del 1831 non contiene essenzialmente una donazione.

Innanzi ad ogni cosa non vi fu *donazione*, *conceptis verbis*, come erroneamente immaginarono i primi giudici; imperciocchè la donazione è una *benemerenza*, una liberalità spontanea, e gratuita = *Donare videtur quod nullo jure cogente conceditur.*

È liberalità tutto quello (2), che vien elargito, per magnificenza, per commiserazione, per umanità, per filantropia, ed anche per stoicismo.

(1) *Leg. 3 Cod. de rei vindicatione.*
(2) *Leg. 32 § 2 de condictione indebiti*
Leg. 14 § 7 ff. de Religiosis.
Voet = Pandect. tit. Condic. indebiti n. 16.

Michele Verzella non fu animato da tali passioni. Egli sentì il paterno debito di prestare convenevoli sussidii, e di fissare un più congruo *stabilimento* a Rosario, nella stessa guisa che aveva eseguito verso l'altro figliuolo Diego (1), le quali esigenze perchè comandate da naturali leggi di paternità, non costituiscono donazione = *Solutio* (2) *naturalis debiti non est donatio*.

Se poi piaccia aver riguardo all' *anticipata successione paterna*, con tutte le sue conseguenze, allora Michele fece una *donazione* OB CAUSAM, essenzialmente *remuneratoria* (3), la quale è meno un atto gratuito, che con specialità oneroso quando non fu fatta a titolo di *antiparte*, di *prelegato*, e con la dispensa della collazione, come risulta dalla disposizione testamentaria dell'attore (4) = *Quod ex causa donatum est, non repetitur*.

Papiniano (5) interrogato, se fosse stata una vera *donazione* l'assegno fatto da Aquilio Regolo a Nicostrato suo maestro, in contemplazione de' buoni uffizii, e della cordiale assistenza, opinò per la negativa = *Quoniam et cum patre meo semper fuisti, et me eloquentia, et diligentia tua meliorem reddisti, DONO*

(1) *Prod. fol. 47, 48 e 61. Leg. 10 ff. de obligat.*

(2) *Vinnius* = *Institut. de oblig. quae quasi ex contractu.*

(3) *Gotofredo* = *Sulla leg. 19 ff. de donationibus.*

(4) *Brunemann* = *Pandect. Tom. 2 pag. 226 n. 1 a 4.*

(5) *Leg. 27 ff. de donat.*

et promitto tibi habitare in illo caenaculo, eoquo uti... dixi posse defendi NON MERAM DONATIONEM ESSE, *verum officium magistri , quadam mercede remuneratum Regulum.*

Quante volte poi i primi giudici volevano supporre nel contratto del 1831 una *donazione* de' fondi rustici , ed urbani , in sostituzione di quello dato irrevocabilmente a Rosario fin dal 1825; allora la conseguenza era sempre di escludere l' azione , a qualunque classe si voleva l'atto riferire ; imperciocchè: o era a ritenersl come una PERMUTA, ed in questo caso cessava ogni idea di *donazione*, mentre le LIBERALITA' si avvevano *nullo dato vel retento* e la *permutazione* è appunto un contratto , col quale le parti si scambiano rispettivamente una cosa (1) per un' altra - *rem do ut rem accipiam:* o si agognava escludere il concetto di atto a *titolo oneroso*, ed in questo caso come pretta *donazione* allontanava ogni obbligazione, ogni debito, ogni *adempimento* da parte di Rosasio = Eccone la positiva teorica del dritto Romana =*Aristo ait cum mixtum sit negotium, cum donatione, obligationem non contrahi eo casu , quo donatio est.*

---

(1) *Leg. 5 § 1 ff. de praescript verbis.*

CAP. VII.

Inapplicabilità dell'art. 1293 LL. CC.

Quì cade in acconcio di notare un'altra pecca de' primi giudici, di cui bisogna fare larghissima emenda.

1.° In primo luogo la dichiarazione anzidetta de'25 settembre 1844 è un titolo, il quale si sostiene per *propria autonomia*, e se per avventura si appalesa *spiegativo* ed *interpetre* del precedente del 1831, niente discapita al suo valore intrinseco, alla individuale esistenza, alla sua giuridica forza ed efficacia.

La legge non ha richiesto *formalità specifiche*, salvo pochissime eccezioni, circa gli atti traslativi di dominio; ma basta che la volontà del disponente venga espressata, in modi non equivoci, sia con *scrittura privata*, sia con *atto autentico* = *Proprietatis dominium* (1) *non tantum istrumento emptionis, sed et quibuscumque aliis legittimis probationibus ostenditur.*

2.° In secondo luogo non rinviene il favore del *fatto*, e della *legge* il ragionamento del tribunale, che la più volta ripetuta scritta del 1844, come *titolo confermativo* non poteva riparare i *vizii* della DONAZIONE del 1831, *ma doveva essere rifatta*, *con atto notarile*, sia perchè non versiamo nella categoria di una *donazione*, sia perchè non si tratta di *nullità* di *forme*.

Ma subordinatamente si conceda pure, che si fosse

---

(1) *Leg. 4 Cod. de probationibus.*

disputato di positiva *donazione*, non si farebbe men certa *l' erroneità* della sentenza, da cui è appello.

Convien confessare che il tribunale ha male vegliato l' art. 1293 LL. CC., l' ha manomesso, e conculcato.

Ecco il tenore dell' articolo = « Il *donante non « può riparare con alcun atto confermativo* i VIZII di « una DONAZIONE FRA VIVI NULLA per le FORME : « È necessario, che *sia fatta di nuovo con le forme « legali* ».

Non si trova a livello della sapienza legislativa denegare la *sanatoria* degli atti di *liberalità*, con qualunque specie di scritture, purchè della volontà fosse costato; e siccome le donazioni, oltre i requisiti *probationis*, debbono essere avvollate dagli estremi *sollemnitatis*, così fu logica una distinzione. Si demarcò la *nullità* per vizii intrinseci della *nullità* per vizii estrinseci.

Ove si agogna *riparare* una *donazione* NULLA per difetto di *sollenni*, l' atto debba essere redatto con i *modi notarili* non così ove la *nullità* e l'*inefficacia* fossero occasionate da tutt' altra causa, allora vige la regola, che ogni fatto *scritturale*, e comunque formolato sia capace a smuovere i vizii, di cui si accagionava l' atto impugnato.

Laonde tutta la disputa si versava nel fatto; se cioè la pretesa donazione del 1831 era *nulla* per vizio di *forme*, o per altro motivo?

E se dagli atti emanava; che non mai da alcuno si era elevata la voce sul *difetto* di *formalità*: se i primi giudici proclamarono l'*inefficacia*, per una supposta *condizione risolutiva*; se lo stipolato del 1831 era spic-

catamente ridondante di tutti i requisiti, sanzionati dalla legge sul notariato, ne consegue, che senza ragione si abbia voluto invocare l' art. 1293 LL. CC. La compiuta inapplicabilità di tal disposizione legislativa risulta non solo dalla parte *tecnica*, e testuale, ma ancora dalla dottrina degli scrittori. Valga per tutti quanto ne ha scritto il DURANTON.

« Finalmente si osserva (1) pure che l'art. 1339
« Cod. Civ. = 1293 LL. CC. non si applica, se non
« alle DONAZIONI NULLE per la FORMA, ed in conse-
« guenza che il DONANTE POTREBBE RATIFICARE quella,
« CHE FOSSE NULLA PER ALTRA CAUSA; uniformandosi
« alle disposizioni dell'art. 1338. Cod. Civ. art. 1292
« Leggi civili.

« Per conseguenza, se l' avesse fatta in tempo
« d' *incapacità*, e la confermasse, e l' eseguisse in
« in tempo di capacità, siffatta *ratifica espressa, o ta-*
« *cita sarebbe valida*, *e sanerebbe il vizio dell' atto*,
« qualunque fosse l'oggetto della donazione, un *immo-*
« *bile*, o mobile, poco monta. »

Or se i primi giudici hanno considerato, che nello stipulato del 1831 esisteva, secondo il loro modo d'intendere, una CONDIZIONE RISOLUTIVA: se non hanno mai rivocato in dubbio, che le *forme costituitive* dell' *atto* si erano adempiute: se sentenziarono che l'atto stesso era da rivocarsi per ragione di MERITO, per mancanza di POTERI, e non già di *formalità*; la erronea applicazione dell'art. 1293 LL. CC. alla causa si rende della maggiore evidenza.

---

(1) *Duranton* = *Tom. XIII. pag. 311 num. 294.*

Da quanto finora si è detto, è forza di logicamente ritenere, che quando il sig. Cinnciulli comprò la *metà della casa col giardino*, *e con la cisterna*, insieme all'altre accessioni, l'acquisto non solo si avverò all'ombra della buona fede, a sostegno di un titolo efficace, valido, abile giuridicamente a *trasmettere* il *dominio*, ma ancora a base del concorso corrispettivo, tanto di Rosario, quanto di Michele suo padre; donde è tardiva la vellcità di costui di sconoscere gl'innomerevoli atti di conferma, di ratifica, e di riconoscimento, l'autorizzazione impartita, i consensi prestati, nonchè le abdicazioni esplicite e solenni di ogni dritto.= *Factum suum cuique nocere debet, quod semel placuit amplius displicere nequit.*

CAP. VIII.

Nessuna incapacità intrinseca, de' fondi in disputa, ad essere alienati.

Con la sentenza da cui è gravame, dopo di essersi considerato, che la vendita del 1844 doveva *rivocarsi*, per la *mancata condizione* della *surroga*, sogginnge, che qnalora si ambiva *verificata* la *condizione* stessa, in tal caso i *fondi surrogati* erano *inalienabili*, perchè oggetti a *Sacra Ordinazione*.

Doppio errore del magistrato della 1.ª istanza.

Per dritto pnbblico ed nniversale tutte le coso sono *commerciabili*, capaci di vendita, di permute, e di ogni altro atto di sociale transazione.

Il divieto eccezionale è limitatissimo. Le cose *Religiose*, è vero, che sono in tale novero; ma però

allora i beni, *ex providentia legis*, diventano *santi*, *sacri*, o *addetti* al *Culto Divino*, e conseguentemente *inalienabili* e *fuori commercio*, quando concorro la simultaneità di rimarcati solenni *Canonici* e *civili*.

La costituzione del Sacro Patrimonio va compreso in questa categoria giusta la *Polizia Ecclesiastica* antica (1) e vigente (2).

Fu solenne l'inganno de' primi giudici, quando non ponderarono che non vi poteva essere la *surroga* dei fondi inservienti alla *Sacra Ordinazione* ne' sensi di legge, e della Disciplina della Chiesa, senza la permissione del Vescovo con tutte le forme ordinarie, e senza il previo parere della *Consulta Generale* del *Regno*, trattandosi di *sostituire* ad un *patrimonio Sacro*, già costituito un' altro novello (3); e si ingannarono maggiormente, quando di tale imponente circostanza non ebbero verun conto, nel profferire l'impugnata sentenza.

Non possiamo dispensarci di qui avvertire, che per dirsi adempiuta la *ipotetica condizione*, non si necessitava aver ragione del fatto altrui, ma bensì di quello delle parti contraenti; sicchè, ove l'autoriz-

---

(1) *Concil. Trident. Cap. 2 de Reform. Concordato del 1741 Cap. IV.*

(2) *Art. XXI del Concord. del 1818.*
Rescritto de' 28 giugno 1818.
Regolamento de' 29 maggio 1819.
Circolare de' 29 luglio 1820.
Rescritto de' 24 marzo 1830.

(3) *Rescritto de' 22 agosto 1827.*
Ministeriale de' 27 settembre 1828.

zazione della Curia e del Governo non si fosse ottenuta, tale *niego* della *Potestà Ecclesiastica* e *Governativa* non era da riversarsi sul capo di Rosario e del suo avente causa mentre *ad impossibilia nemo tenetur*, ma all'opposto rendeva la *condizione* risoluta a vantaggio di costoro = *Titius, si statuas (4) Municipio posuerit, heres esto: si paratus est ponire, sed locus a Municibus ei non datur: Sabinus, Proculus heredem eum fore.*

Questa sentenza è giustissima, perchè al dire del Gotofredo (5) = *Talis conditio partem pendet a legatario, partim ab aliis, quorum impedimentum si intervenerit, pro impleta respectu legatarii habebitur.*

Adunque l'*incapacità* d'essere *alienata* la casa col giardino, e la cisterna neppure si può fondare sull'illegale pretesto di costituire la *cosa sacra,* perchè come si è detto, non mai i surriferiti beni furono consacrati agli *ordini Sacerdotali.*

L'evidenza di questo assunto non può essere convulsa dalle sconvenevoli deduzioni di Michele Varzella, espressate, con atto de' 26 volgente novembre.

Egli ardisce sostenere l'INESISTENZA della Costituzione del *Sacro Patrimonio* del 1825 sul vano fondamento, che quella *donazione fu illusoria* = e che Rosario non conseguì mai il possesso del *Campo* de' Melloni.

Dobbiamo confessare, che stando all'emozione di questa lettura la penna più volte ha sdegnato il consueto uffizio, nel dare una pacata risposta.

E come nò!!! = se per solo odio altrui e per

---

(4) Leg. 24 ff. de condit. et demonstrat.
(5) Gotofredo, nota 23, su detta legge.

dispetto = un padre di famiglia ripudia tutte le convenienze di società, e di famiglia.

Ed in vero la constatazione civile, e chiesastica del titolo di sacra ordinazione nel 1825, resta giustificata da contratto notarile di quell'epoca, da sentenza del tribunale, e da certificazioni corrispondenti dell' Ordinario Diocesano, esistenti negli atti.

Oltre dell' enunciata prova irrefragabile vengono, come forti ausiliarii a smentire, e rendere più strana, e ributtante l' attuale sua negativa, tanto la confessione autentica di Michele, nell' istromento del 1831, quanto lo stesso contratto giudiziario.

Riesce poi assurda simile condotta, ove si rifletta, che Michele è giunto alla temerità di confessare la la propria *turpitudine:* vale a dire, di aver consumato dolosa e colpevole *simulazione* nel 1825.

Era ed è al certo un grande reato la *simulata* costituzione di un falso e supposto *Patrimonio Sacro*, imperciocchè viola ad un tempo le leggi comuni, e quelle della Chiesa.

E per rendere più plausibile il suo *delitto* Michele accenna al fraudolente intervento di una *controscrittura*.

Ma a tutti è noto, che le *controscritture* non valgono contra le *terze persone* (1). D' altronde non si è fatta la prova dell' esistenza. Ne' giudizii *ei incumbit onus probandi qui dicit.*

Dippiù la cecità dell' ingiusto litigio ha così tolto il bene dell' intelletto a Michele, da non farlo avvertito, che con simili mendaci, offendeva al suo ono-

(1) *Art. 1275 LL. CC.*

re, profanava la santità del carattere di suo figlio, lo dichiarava intruso nel Sacerdozio, fin dal 1825, lo denunziava alle competenti autorità, l'esponeva all'assoluta *irregolarità*, e gli proclamava tutte le pene disciplinari, a tenore delle leggi veglianti.

Ma *satis* su di ciò. Nel prendere commiato da questa ingrata discussione ci sia data la venia di sapere: questo delittuoso procedimento di Michele a quale scopo si è immaginato ??

Certamente coll'artifizioso proposito d'imporne alla G. Corte. Se così và la cosa è gravissima l'offesa verso i nostri giudicanti il pretendere, che da un *delitto*, di cui si mena vanto, si brami ottenere il premio della vittoria, anzicchè la necessaria pena della condanna.

C A P. IX.

Le altre pretenzioni di Michele Verzella non sono sussistenti.

1.° È una *velleità* di moda forense, che quando non si hanno valide ragioni, per combattere un titolo, si ricorre all'armi improprie del *falso*.

Fin da primi atti del giudizio il sig. Cianciulli esibì la *scritta* de' 25 settembre 1844. Il difensore di Verzella l'impugnò di *falsità*. Cianciulli fece la *rituale* dichiarazione di uso, e Verzella non eseguì l'*iscrizione* correlativa, a norme dell'art. 313 LL. di Proc. Civ.

Così ha preceduto il giudizio, durante la prima istanza, e nelle more dell'appello.

Con l'accennato atto de' 26 novembre si ripetono le dolenti note della *falsità*, senza essersi effettuata la procedura analoga o essersi conchiuso in udienza.

L' eccezione perciò non debba attendersi, e fa mestieri che sia rigettata.

2.° Michele sostiene ancora competergli il beneficio dell' art. 1546 LL. CC. per essero *litigiose* le cose vendute a Cianciulli.

Ma questo suo desiderio non vien confortato dal fatto, e dalla legge.

Promana dal FATTO che non vi era lite nel 1844 tra Rosario e Michele. In quell' epoca nuove alleganze di famiglia, novelli concordati tra padre e figlio avevano avuto luogo.

Le pagine processuali testificano tale estremo; basterebbe la ripetuta scritta del 1844.

Dalla LEGGE risulta, che il *retratto Anastasiano* si compete al debitore ceduto (1); e Michele non ha questo carattero.

Non si addice a lui il *retratto successorio*, poichè non versiamo di dispute *ereditarie*.

Non può egli invocare la *Costituzione* Fidericiana SANCIMUS, sia perchè non concorrono le opportune condizioni, sia perchè il *Jus protimiseos* non fa parte della nostra legislazione, fin dal 1797, allorchè venne pubblicata la Prammatica Unica *de Jure Congrui*.

È pregio di notare, che Michele, con l' anzidetta pretenzione di voler restituire e rifrancare il prezzo a Cianciulli, dimostra molte verità — che lo giudizio non l'esegue a proprio conto — che nel 1839 e 1841 avendo bisogno di danaro, per motivo di debiti, condiscese e tollerò le ipoteche su i fondi in

---

(1) Leg. 22 e 23 ff. Mandati.

controversia — che crescendo le *necessità* nel 1844 ne autorizzò la vendita — che ora cessati i bisogni, e cambiato consiglio — vorrebbe risilire dalla santità del contratto, e riprendere le *cose vendute*.

Ma non vi sarà legge, o magistrato, che possano secondare desiderii, che *remorsum sapiunt unquem*.

CAP. X.

Meritano almeno accoglienze le altre dimande subordinate del sig. Cianciulli?

Con atto de' 24 novembre il sig. Cianciulli protestativamente, o nella linea sempre subordinata, che la G. Corte, avesse voluto, dubitare della certezza anzi dell' evidenza, circa la cooperazione, il consenso, l'autorizzazione di detto Michele Verzella, al fatto delle alienazioni e delle vendite di Rosario Verzella, a tenore de' prodotti documenti, in questa remotissima ipotesi si sono implorati gli analoghi mezzi d'istruzione per titoli e testimoni, onde si fossero assodati i seguenti estremi:

1.° Che Michele Verzella cooperò, acconsentì, autorizzò, e diede mandato a Rosario Verzella suo figliuolo d'eseguire la vendita, a vantaggio del sig. Cianciulli, nell' interesse, e per la parte, che per avventura gli abbia potuto risguardare.

2.° Che l' assegno del 1831 per gli atti di notar Luigi Cotillo fu sempre ritenuto da tutti, non esclusi lo stesso Michele Verzella, e Francesco Pascale, come formolati, ed eseguiti, a titolo di proprietà, col pieno trasporto del possesso, e del dominio de'fondi assegnati, nella persona di Rosario Verzella.

3.° Che perciò il ripetnto Rosario, senza la minima contraddizione di suo padre Michele, e con certa scienza del medesimo, abbia costituito ipoteche, abbia fatto vendite, abbia praticato atti traslativi di proprietà, in ordine ai fondi a lui assegnati, con l'anzidetto stipolato del 1831.

4.° Che lo giudizio attuale si trova spinto ed iniziato, a premura di Diego Verzella, a scopo di spaventare il sig. Cianciulli, ed in conseguenza per indurlo alla rinunzia della lite pendente sulla cisterna, e su gli altri dritti, e sulle altre ragioni, spettanti allo stesso sig. Cianciulli.

Con ultima deduzione Michele Verzella, pretende l'*irricettibilità* de'*mezzi istruttorii*, poichè trattasi di provare una *donazione*. Ma quì è inutile ogni confutazione, mentre chi ha buon senso ben rileva l'assurdità dell'eccezione, appena che ha letto i fatti testè articolati, diretti ad altro scopo, richiesti a giustificare un assunto diverso.

C A P. XI.

Inammessibilità del gravame incidentale di Rosario Verzella.

Si è notato, ed ora va ripetnto, che Rosario Verzella, in *collusione* del padre, non venne compreso nel libello istitnitivo del giudizio.

Il sig. Cianciulli per evadere da tale inormalità, chiamò *in difesa* il venditore. Il tribunale condannò quest'ultimo alla restituzione del prezzo, all'*id quod interest*, ed alle spese tutte.

Ad onta, che il sig. Cianciulli non siasi mai appellato verso Rosario, pure questi ha prodotto *appel-*

lazione incidentale, con atto di patrocinatore; sostenendo, che doveva rivocarsi la sentenza, mentre il *compratore* sapendo i vizii della cosa venduta, non meritava risarcimento; e dippiù soggiunse di non essersi mai pagato il *prezzo* della vendita.

Non bisogna spendere molte parole, in sostegno del *fine* di non *ricevere* il gravame del chiamato in *garantia*; giacchè senza un *appello principale* in faccia di lui, non era facultato a produrre l'*appello* per *incidente*. Laonde la sentenza ha fatto passaggio in *cosa giudicata* nell' interesse di Rosario.

A prescindere da ciò la dilicatezza di Cianciulli esigeva la plenaria dimostrazione del disborso e del versamento dell' intero prezzo, ne' precisi termini del contratto di vendita, e delle delegazioni, ivi specificate.

I corrispettivi documenti sono stati intimati alle parti avverse, ed esibiti negli atti.

Saressimo stati meno prolissi, se le difese fossero arrivate a tempo più utile.

Confessiamo, che la causa sia povera di grandi *interessi pecuniarii*, ma è ben gravida di rimarcate conseguenze, per oltraggio di contegno, decoro, e dignità personale.

Se per etica-*Grave est fidem fallere*- Se per legge-*Pacta servabo*- sta scritto nell' Editto del Pretore.

La Gran Corte civile non può non rigettare le assurde brame di Michele Verzella, figlie della deferenza, della soverchieria, e della mala fede.

Li 29 novembre 1852.

Luigi M.ª Sanduzzi